

Costituzione di Elavia

Principi costitutivi

Elavia è la nazione nata dalla libera alleanza della Serenissima Repubblica Elaviana, del Regno del Grifone, del Principato del Calenedel delle Libere Baronie di Treon e delle Libere Baronie di Aravon, Verkel e Verbanium, che liberamente rinunciano alla propria esistenza come stati separati ed indipendenti e si costituiscono nuova Nazione. I seguenti sono gli organi che detengono l'interessa del potere politico, amministrativo, legislativo, militare e giudiziario su tutto il territorio di Elavia. Gli individui a cui vengono delegati tali poteri li esercitano in quanto rappresentanti di Elavia, la cui Costituzione rappresenta l'unica fonte di diritto da cui possa derivare autorità sul suo territorio. Eventuali titoli e funzioni che siano espressione di altre istituzioni, come ecclesie, accademie, leghe mercantili, dinastie nobiliari e simili, o che siano conferiti da Stati esteri non comportano alcuna autorità civile, politica, militare o giudiziaria sul territorio di Elavia se non avallati anche da investitura formale da parte degli organi ufficiali di Elavia.

Il Popolo di Elavia è fedele al Culto dei Nove, perché Nove sono i suoi protettori. Che dunque viene garantita costituzionalmente la libertà di culto dei Nove e il rispetto di qualsiasi espressione religiosa non invisa al Culto dei Nove, in ogni territorio di Elavia. Che purtuttavia venga rispettata e tutelata la territoriale identità tradizionale culturale da parte delle amministrazioni locali.

Elavia ospita, ne rispetta i diritti sociali civili e politici, e include la partecipazione equamente di ogni razza, popolo ed etnia che vogliano concorrere a costruire la nazione all'insegna della fratellanza e dell'unità, perché è proprio in base a questo principio che Elavia potrà essere più grande di qualunque altra realtà governativa.

Struttura Istituzionale

Concilio dei Pari

Funzioni:

- Potere esecutivo
- Forma il consiglio di stato
- Potere di iniziativa legislativa e giuridica
- Può convocare il Consiglio Elaviano
- Elezione formale di Duchi e Baroni

Composto da:

- Duchi
- Alti esponenti delle istituzioni
- 10 membri eletti dal Consiglio Elaviano (durata: 2 anni)

Consiglio Elaviano

Funzioni:

- Elezione di parte del Concilio dei Pari
- Elezione delle cariche di rappresentanza (presidenti delle assemblee, alto giudice, capi supremi delle forze armate e della flotta)
- Elezione dei Tribuni
- Su convocazione del Concilio dei Pari coadiuva le decisioni di Concilio dei Pari e Senato in situazioni di emergenza

Composto da:

- Baroni, podestà, sindaci delle principali città

- Ambasciatori di rientro dai propri compiti
- Altri magistrati non altrimenti rappresentati nelle assemblee

Senato

Funzioni:

- Potere legislativo: proporre, modificare, approvare, abrogare leggi valide su tutto il territorio.
- Può proporre ed approvare modifiche alla carta costituzionale, tali modifiche dovranno ottenere la maggioranza di quattro quinti del Senato per essere approvate.

Composto da:

- Baroni
- Patriarchi e matriarche delle chiese
- Generali dell'esercito
- Ammiragli della flotta
- 30 Tribuni (durata: 5 anni)

Amministrazione del territorio

Il territorio di Elavia è suddiviso in Ducati, ciascuno costituito da una o più Baronie. Ciascun Ducato è amministrato da un Duca e ciascuna Baronie è amministrata da un Barone. Duchi e Baroni sono formalmente eletti dal Concilio dei Pari. La candidatura del Duca e di ogni singolo Barone viene presentata al Concilio dei Pari da una delegazione del Consiglio del Ducato, tale Consiglio è composto dal Duca (o in sua mancanza da chi sovrintende alle funzioni del Duca), dai Baroni in carica, o in mancanza dai rappresentanti delle amministrazioni locali, che individuano un candidato secondo modalità e procedure che riflettono l'espressione della cultura e delle tradizioni locali.

Al momento della creazione di Elavía, le cariche preesistenti di Duchi e Baroni (o che ricoprono funzioni equivalenti) vengono mantenute dai loro attuali rappresentanti. Le cariche preesistenti che non trovano equivalenti nell'ordinamento di Elavía vengono sottoposte all'attenzione del Concilio dei Pari.

Capitale di Elavía, sede di tutte le assemblee, del Consiglio di Stato e della Corte Suprema è Mor.

Duchi

Funzioni:

- Presiede le alte corti di giustizia del proprio ducato, nei casi previsti dalla legge.
- Svolge la funzione di barone ad interim delle baronie del proprio ducato prive di un barone.
- Rappresenta la volontà esecutiva del Concilio dei Pari.
- Esautorata i governatori delle baronie del proprio ducato in presenza di chiare indicazioni di corruzione, assenteismo o abuso.

Baroni

Funzioni:

- Potere esecutivo all'interno della propria baronia, in accordo con le leggi di Elavía
- Potere legislativo all'interno della propria baronia, in accordo con le leggi di Elavía
- Potere giudiziario all'interno della propria baronia, eccetto nei casi in cui la legge di Elavía preveda la necessità di convocare le alte corti di giustizia

-Il barone esercita queste funzioni necessariamente affiancato da un consiglio ristretto composto da membri provenienti dalla popolazione locale e selezionati o eletti secondo modalità decise dalla popolazione della baronia stessa.

Tribuni

Funzioni;

-La candidatura a tribuno è aperta ad ogni elaviano che abbia raggiunto la maturità e presenti un'istruzione accademica di base

-Viene eletto dal Consiglio Elaviano

-Rappresentante del popolo nel senato

Alte cariche di rappresentanza

All'atto della fondazione vengono scelte le seguenti alte cariche di rappresentanza della nazione:

Repubblica Elaviana; Cancelliere del Concilio dei Pari, presidente del consiglio di stato, funzione di alta rappresentanza politica e diplomatica di Elavia; il suo voto in assemblea vale quanto quello di qualunque altro membro ma è dirimente in caso di voto in parità. Al termine di una votazione del senato su una modifica costituzionale, può richiedere che essa venga ripetuta una volta. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido.

Regno del Grifone; Presidente del Senato, capo supremo dell'esercito; il suo voto in assemblea vale quanto quello di qualunque altro membro ma è dirimente in caso di voto in parità. Al termine di una votazione del senato su una modifica costituzionale, può richiedere che essa venga ripetuta una volta. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido.

Principato del Calenedel; Reggente del Consiglio Elaviano; il suo voto in assemblea vale quanto quello di qualunque altro membro ma è dirimente in caso di voto in parità. Al termine di una votazione del senato su una modifica costituzionale, può richiedere che essa venga ripetuta una volta. In tal caso solo il risultato della seconda votazione verrà ritenuto valido.

Per la sola prima elezione ciascuna delle nazioni ha facoltà di scegliere a chi affidare il titolo in totale autonomia e secondo le modalità che preferisce all'atto della sottoscrizione della Costituzione di Elavia. Le cariche hanno durata a vita o a dimissione. Le cariche hanno durata di 5 anni, al termine dei quali viene indetto un voto di fiducia nel Consiglio Elaviano. Tale voto può riconfermare o sfiduciare la carica. Nel caso di riconferma la carica verrà ricoperta per altri 5 anni, al termine dei quali dovrà necessariamente esserci una nuova elezione. Nel caso di sfiducia avverrà una nuova elezione immediatamente. Le elezioni sono di competenza del Consiglio Elaviano, che esercita questa funzione rappresentando l'intera Elavia. Non vi è alcun vincolo al numero di mandati, successivi o altrimenti, che possono essere svolti.

Articoli conclusivi

-Elavia eredita e garantisce i rapporti diplomatici e militari e i contratti di natura commerciale in essere fra le nazioni fondatrici nel momento della firma della Costituzione Elaviana. Tali contratti rimarranno in vigore fino al momento in cui le assemblee elaviane si pronunceranno in merito.

-Elavia tutela e garantisce le specificità culturali delle popolazioni che la compongono. Questo si riflette nell'autonomia amministrativa concessa a Baroni e Duchi, che potranno a loro volta scegliere una titolazione onorifica che sia espressione delle tradizioni e della lingua locale. Nel rispetto e nei

limiti di quanto stabilito nella Costituzione di Elavia è concesso a Baroni e Duchi di legiferare in materia di elezione e composizione degli organi di governo locali, per meglio tutelare le specificità locali.

-La Costituzione di Elavia può essere modificata secondo una proposta di legge del Senato Elaviano. Ciascuna proposta di modifica deve essere approvata con una votazione che raggiunga i quattro quinti del totale dei Senatori. Al termine di una votazione di modifica costituzionale, che sia approvata o respinta, ciascuna delle alte cariche della Nazione, ovvero il Cancelliere del Concilio dei Pari, il Presidente del Senato e il Reggente del Consiglio Elaviano, può richiedere che la votazione venga ripetuta una volta. Qualora questo avvenga, il risultato della seconda, e ultima, votazione sarà ritenuto valido."